

Professionisti e bandi pubblici nella sentenza del Tar Veneto che ribalta la posizione Anac

Gare, l'equo compenso è certo

Applicabilità assicurata, vietati i ribassi sulle parcelle

DI MARCO SOLAIA

La legge sull'equo compenso si applica alle gare pubbliche di servizi tecnici e non consente ai concorrenti di formulare ribassi sui compensi professionali, che devono quindi rimanere invariati; ammessi soltanto i ribassi sulle spese generali. Lo afferma il Tar del Veneto con la sentenza del 3 aprile 2024 n. 632.

Era accaduto che in una gara per affidamento di una progettazione fossero state ammesse offerte economiche con ribasso unico sui compensi e sulle spese. Da qui l'eccezione di violazione delle norme sull'equo compenso di cui alla legge 21/4/2023, n. 4. Nel ricorso si censurava anche la circostanza che in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta la stazione appaltante avesse ritenuto legittima l'offerta di ribasso dell'aggiudicatario in ragione del fatto che il costo dei lavoratori dipendenti dell'operatore

economico era risultato comunque rispettoso dei trattamenti salariali minimi previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e questo nonostante l'importo offerto fosse nettamente al di sotto del compenso calcolato ai sensi del d.m. 17/6/2016 (cosiddetto decreto parametri) che, in base alla legge 49, non può essere derogato. Nella sentenza, il Tar preliminarmente afferma come «non vi sia alcuna antinomia in concreto tra la legge n. 49/2023 e la disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in oggetto)». In particolare il tribunale veneto ha respinto la tesi per cui l'impossibilità di ribassare i compensi professionali, con competizione limitata alla sola componente tecnica dell'offerta, determini un'evidente compromissione della libera contrattazione, del confronto competitivo tra operatori economici e

dei principi comunitari in materia di libertà di circolazione, di stabilimento e di prestazione di servizi, tesi in parte sostenuta anche dall'Anac che ha peraltro richiesto

L'interpretazione letterale e teleologica della legge n. 49/2023 depone in maniera inequivoca per la sua applicabilità alla materia dei contratti pubblici

un intervento chiarificatorio al legislatore. Per il Tar quindi «l'interpretazione letterale e teleologica della legge n. 49/2023 depone in maniera inequivoca per la sua applicabilità alla materia dei contratti pubblici» anche perché «diversamente opinando, l'intervento normativo risulterebbe privo di reale effica-

cia escludendo i rapporti contrattuali tra i professionisti e la pubblica amministrazione che, nel mercato del lavoro attuale, rappresentano una percentuale preponderante del totale dei rapporti contrattuali conclusi per la prestazione di tale tipologia». Un ribasso ammesso anche sul compenso professionale posto a base di gara si risolverebbe, si legge nella sentenza, «in una proposta contrattuale volta alla conclusione di un contratto pubblico gravato da una nullità di protezione e contrastante con una norma imperativa». E' invece ammesso e legittimo «in ragione della libertà, per l'operatore economico, formulare la propria offerta economica ribassando le voci estranee al compenso, ossia spese e oneri accessori».

Il Tar non intravede alcuna violazione della concorrenza: «escludere la proposizione di offerte economiche al ribasso sulla componente del prezzo rappresentata dai

«compensi» non è un ostacolo alla concorrenza o alla libertà di circolazione e di stabilimento degli operatori economici, ma al contrario rappresenta una tutela per questi ultimi, a prescindere dalla loro nazionalità, in quanto permetterà loro di conseguire un corrispettivo equo e proporzionato anche da un contraente forte quale è la Pubblica Amministrazione». Infine - ad avviso dei giudici - anche che gli atti di gara dell'Amministrazione, che non ha espressamente previsto l'applicazione della legge 49, devono essere invece ete- ro integrati dalle previsioni di quest'ultima, contrariamente a quanto di recente affermato dall'Anac (vedasi Italia Oggi del 13 marzo 2024).

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Indennità Cassa geometri, il Tar ferma il ricorso

«Inammissibile» il ricorso della Cassa geometri contro il ministero del lavoro (vigilante, con quello dell'economia, sul comparto della previdenza privata) in merito alla determinazione di compensi, rimborsi e indennità da attribuire ai componenti degli organi dello stesso Ente: a deciderlo il Tar del Lazio, con la sentenza pubblicata due giorni fa, il 3 aprile. Nel pronunciamento si ricorda che, a settembre dell'anno scorso, la Cassa aveva impugnato i provvedimenti nei quali il dicastero di via Veneto aveva «formulato osservazioni critiche sulla delibera del Comitato dei delegati n. 2/2023», che aveva «innovato il sistema delle indennità», aggiornandolo, rispetto a quanto stabilito 16 anni fa, con un atto del 2008, «non contemplando più il «gettone di presenza», ma prevedendo esclusivamente l'indennità di carica e l'indennità giornaliera».

In particolare, si sottolinea, l'indennità di carica, riconosciuta in ragione della mera assunzione» dell'incarico, è «determinata in importi annui, stabiliti in misura fissa», quella giornaliera, invece, ha «la funzione di compensare l'avente diritto delle diminuzioni economiche derivanti dal tempo sottratto all'attività professionale e di incentivo all'effettiva partecipazione alla vita istituzionale» dell'Ente. E, recita il testo, menzionando il ricorso, «nel solo caso dei membri del Comitato dei delegati, di ristoro delle spese» sostenute. Una scelta su cui il ministero del Lavoro, (con una nota dell'8 giugno 2023), sulla base delle osservazioni di quello di via XX settembre, ha espresso contrarietà, sostenendo che la delibera non opera «nella prospettiva di razionalizzazione dei criteri e dei costi», sollecitando la Cassa geometri «a disapplicarla, procedendo al recupero di eventuali somme» già erogate, nonché «ad attivarsi con urgenza ad una revisione della determinazione in materia di compensi agli organi istituzionali, secondo le indicazioni ricevute dal Collegio dei sindaci e dai ministeri» controllanti.

L'Ente si è appellato ai contenuti del decreto legislativo 509/1994 (il primo provvedimento di privatizzazione delle Casse, ndr). Tuttavia, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata

OK AL DECRETO Psicologi in carcere, pronti 5 mln

Cinque milioni di euro per potenziare i servizi psicologici nelle carceri, attraverso il coinvolgimento di esperti specializzati anche esterni all'amministrazione pubblica. È quanto prevede il decreto firmato dal ministro della giustizia Carlo Nordio finalizzato a «prevenire e contrastare il drammatico fenomeno dei suicidi nell'ambito della popolazione detenuta», come spiegato dallo stesso inquilino di via Arenula. Lo stanziamento annuale, fanno sapere dal dicastero, risulta quindi «più che raddoppiato». Un intervento necessario anche a causa degli aumenti degli emolumenti dei professionisti coinvolti nelle attività, come spiegato dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari: «fino al gennaio scorso i professionisti ex art. 80, incaricati di monitorare i detenuti e accompagnarli nel percorso di rieducazione ricevevano una retribuzione lorda di 17 euro l'ora. Da febbraio il compenso lordo è salito a più di 30 euro. A spesa invariata, ciò avrebbe comportato una riduzione delle prestazioni erogate».

© Riproduzione riservata

Ineludibile la crescita Inps nella previdenza privata

Confindustria suona il «campanello d'allarme» sulla previdenza privata, accendendo i fari sulle (ipotetiche) conseguenze del ritorno di taluni, fra Fondi, o Enti dei professionisti, nel «perimetro dell'Inps, come avvenuto per l'Inpgi» (la gestione dei giornalisti dipendenti è confluita nell'Istituto pubblico nel 2022, ndr): vi sono «situazioni da processare con adeguata attenzione», perché «gli oneri di queste operazioni» di rientro «ricadrebbero sulla fiscalità generale». E, pertanto, la Confederazione invita al «monitoraggio», giacché «si rischia di non essere preparati ad un destino che mi sembra, per certi Fondi e per certe Casse, ineludibile». A parlare così ieri, nella Commissione parlamentare per il controllo delle forme previdenziali, il direttore dell'area lavoro, welfare e capitale umano Pierangelo Albini, protagonista di un'audizione nel quadro dell'indagine conoscitiva che l'organismo conduce sull'equilibrio ed i risultati delle gestioni del settore pensionistico allargato, con riferimento alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni, e alle tendenze del welfare integrativo.

Lo Stivale, recita la memoria consegnata in Bicamerale, è nel pieno di un «inverno demografico» che «preoccupa», visto che i residenti «sono ininterrottamente in calo da nove anni»: stando alle rilevazioni dell'Istat, infatti, se nel 2013 «erano 60,3 milioni, nel 2023 siamo scesi sotto quota 59 milioni». E, nell'avvenire, si staglia «una decrescita persino più accentuata», che condurrà «a 58,1 milioni nel 2030, a 54,4 nel 2050, fino a 45,8 milioni nel 2080». Il fenomeno, secondo viale dell'Astronomia, «ha, già nell'immediato, effetti sulla sostenibilità del sistema di welfare pubblico», laddove «il progressivo aumento della speranza di vita e la diminuzione della popolazione attiva sul mercato del lavoro fanno lievitare l'indice di dipendenza degli anziani».

Come accennato, infine, per Confindustria occorre fissare delle «regole» perché, in caso di rientro di Fondi e Casse nell'Inps, «non ci si ritrovi con situazioni che diventerebbe doppiamente iniquo dover affrontare».

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata